
Pratica n° _____

“Convenzione per gli interventi finanziari diretti all'organizzazione, alla partecipazione e alla realizzazione di iniziative e attività culturali (ai sensi del D.P.R. 917/1986, art.15 lett.H), nel seguito “**Convenzione**” fra Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, nel seguito “**Fondazione**”, rappresentata dal Suo Presidente Protempore, Roberto Pepi, nato a _____ il _____ (C.F. _____) e _____, nel seguito “**Beneficiario**”, rappresentata dal Suo Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____)

Premesso che:

- la Fondazione, nel rispetto delle norme statutarie, persegue finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico tramite la realizzazione di programmi di intervento istituzionale, incluso il finanziamento di iniziative proposte da terzi;
- il Beneficiario ha chiesto alla Fondazione un contributo finanziario per avente rilevante interesse culturale (nel seguito, rispettivamente, **Progetto e Bene**) così come descritto nel prospetto allegato;
- il Beneficiario (sbarrare le diciture che interessano):
 - è proprietario del Bene,
 - ha assunto l'impegno a raccogliere i fondi necessari a realizzare l'intervento di recupero e/o valorizzazione del Bene;
- il Bene (sbarrare le diciture che interessano):
 - non risulta vincolato,
 - risulta vincolato come certificato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente per territorio (nel seguito, **Soprintendenza**);
- la Fondazione, esaminato il Progetto (del quale, se realizzato, riconosce l'importanza per l'arricchimento del patrimonio culturale), tenuto conto della qualità del Bene, ha deliberato di accogliere la predetta richiesta di contributo (nel seguito, **Stanziamiento**) a condizione che la Soprintendenza lo autorizzi, ne approvi la dettagliata previsione di spesa, ne verifichi l'effettiva esecuzione, ne autorizzi il conto consuntivo;
- l'art. 15 lett.H del D.P.R. 917/1986 consente la detrazione per le erogazioni liberali, a favore dei soggetti e delle attività culturali in esso indicati, effettuate in base ad apposita convenzione,
le Parti, di comune accordo, convengono quanto segue.

Art. 1 - Estensione della Convenzione

Quanto premesso definisce gli scopi della Convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione, Fondazione e Beneficiario si impegnano rispettivamente a finanziare e realizzare il Progetto in conformità:

- al vigente “Bando per la concessione di contributi”, mediante erogazione di un contributo nel limite dello Stanziamiento ed a condizione che la Soprintendenza lo abbia autorizzato, ne abbia approvata la dettagliata previsione di spesa, verificata l'effettiva esecuzione, approvato il conto consuntivo;
- alla richiesta di contributo ed all'autorizzazione della Soprintendenza.

Art. 3 - Obblighi specifici del Beneficiario

Il Beneficiario si impegna a:

- 1) ottenere dalla Soprintendenza l'autorizzazione alla realizzazione del Progetto e l'approvazione della relativa dettagliata previsione di spesa;

- 2) *Inviare unitamente alla Convenzione copia del Decreto di vincolo o, ove lo stesso fosse in corso, copia della domanda di richiesta alla competente Soprintendenza;*
- 3) *ottenere dalla Soprintendenza, a tempo debito, la verifica dell'effettiva esecuzione del Progetto e l'approvazione del relativo conto consuntivo (anche parziale nell'ipotesi di erogazione su stati di avanzamento lavori);*
- 4) *Consegnare alla Fondazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo ogni erogazione, anche parziale, attestazione del direttore dei lavori riportante il valore complessivo delle opere realizzate, comprensivo anche di quelle eseguite in economia o non pagate;*
- 5) *consegnare alla Fondazione una copia degli atti di cui ai precedenti punti 1), 2), degli studi eventualmente approntati e delle fatture e/o altri documenti emessi nei suoi confronti per beni e servizi relativi alle opere medesime;*
- 6) *menzionare la Fondazione negli atti, nei messaggi (anche promozionali) e nelle pubblicazioni relative al Progetto, concordando preventivamente le modalità;*
- 7) *onorare le eventuali ulteriori prescrizioni indicate dalla Fondazione con separate comunicazioni.*

Art. 4 - Erogazione del contributo e facoltà della Fondazione

L'erogazione del contributo da parte della Fondazione, nei limiti ed alle condizioni precisati nell'art. 2, potrà avvenire anche su stati di avanzamento lavori, nel qual caso il Beneficiario dovrà presentare conti consuntivi parziali corredati dalle fatture e/o dagli altri documenti di cui all'art. 3, punto 3) della presente Convenzione. Indipendentemente dalle previsioni dell'art. 3 punto 4), la Fondazione si riserva l'insindacabile facoltà di render pubblico il Progetto, anche in proprio ed in esclusiva, nei modi, forme e tempi che riterrà opportuni.

Art. 5 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 6 - Elezione di domicilio

Agli effetti dell'esecuzione della presente Convenzione, e per ogni controversia dipendente e inerente, la Fondazione elegge domicilio presso la propria sede in Volterra e il Beneficiario presso la propria sede legale.

Art. 7 - Oneri e spese

Eventuali oneri e spese relativi al presente atto, nessuno escluso, sono a carico del Beneficiario.

<p>Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra</p> <p style="text-align: center;"><i>Il Presidente</i></p> <p style="text-align: center;">Roberto Pepi</p> <p style="text-align: center;">TIMBRO E FIRMA</p>	<p>Ente/Associazione _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Il Legale Rappresentante</i></p> <p style="text-align: center;">(Nome e cognome in stampatello)</p> <p style="text-align: center;">TIMBRO E FIRMA</p>
---	---